



Bruxelles, 27.11.2019
COM(2019) 606 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. ../... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del... 20...

che aggiorna l'allegato XV dell'accordo

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 147, paragrafi 4 e 5, l'articolo 148, paragrafo 5, e l'articolo 438, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A seguito delle consultazioni, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, la Repubblica di Moldova e l'Unione europea hanno convenuto, su base reciproca, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.
- (3) L'Unione europea ha accettato di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha accettato di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'Unione europea per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova): maiale ("contingente tariffario 1"), volatili da cortile ("contingente tariffario 2"), prodotti lattiero-caseari ("contingente tariffario 3") e zucchero ("contingente tariffario 5").
- (4) A seguito della richiesta presentata dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 148 dell'accordo, l'Unione europea ha accettato di aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati.
- (5) Con decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'allegato XV-A dell'accordo è sostituito dall'allegato 1 accluso alla presente decisione.

2. All'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la riga con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto "Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)" sono soppresse.
3. All'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue:
 - a) per la categoria di prodotti 6. Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento, nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo «75 000» è sostituito dal quantitativo «150 000»;
 - b) per la categoria di prodotti 7. Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo, nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo «70 000» è sostituito dal quantitativo «100 000»;
 - c) per la categoria di prodotti 8. Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco, nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo «130 000» è sostituito dal quantitativo «250 000»;
 - d) per la categoria di prodotti 10. Cereali trasformati, nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo «2 500» è sostituito dal quantitativo «5 000».
4. All'allegato XV-D la quarta colonna dell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova), intitolata "Categoria", è modificata come segue:
 - a) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 1 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; a partire dal 2022: 5 500 t)»;
 - b) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 2 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; a partire dal 2022: 6 000 t)»;
 - c) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 3 (1 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 3 (1 500 t; a partire dal 2021: 2 000 t)»;
 - d) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 5 (5 400 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; a partire dal 2022: 9 000 t)»;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a.....

*Per il Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio"*

Il presidente

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XV-A DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

Il testo dell'allegato XV-A è sostituito dal seguente:

ALLEGATO XV-A**PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)**

Numer o d'ordi ne	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
1	07020000	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000	esenzione
2	07032000	Agli, freschi o refrigerati	220	esenzione
3	08061010	Uve da tavola, fresche	20 000	esenzione
4	08081080	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000	esenzione
5	08092900	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	1 500	esenzione
6	08094005	Prugne, fresche	15 000	esenzione
7	20096110	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix \leq 30 a 20 °C e di valore $>$ 18 EUR per 100 kg	500	esenzione

Numero o d'ordine	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
	20096919	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg		
	20096951	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati		
	20096959	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)		